

RISCONTRO AI QUESITI

Il Decreto Interministeriale prot. n. 0246987 del 22/05/2026 recante le modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Questo documento raccoglie i quesiti e i relativi riscontri pervenuti all'amministrazione e riguardanti il Decreto in oggetto. I quesiti sono inseriti con numero progressivo e periodicamente vengono pubblicati gli aggiornamenti. I soggetti richiedenti i chiarimenti, pertanto, possono consultare le risposte direttamente su questo documento.

- 1) Domanda: Non mi arriva la mail per la password di accesso ai servizi per l'inserimento della domanda relativa al D.M. 24698/2026 in merito al credito d'imposta per l'acquisto dei carburanti per la pesca.

Risposta: Nel caso in cui la mail contenente la password non arrivi occorre verificare che la cartella non sia nella cartella spam. In alternativa, si può provare l'accesso con un altro indirizzo email, perché potrebbe sussistere un problema legato alla casella di posta elettronica utilizzata in fase di accesso. Se dovessero persistere problemi, è possibile inviare una richiesta di supporto all'indirizzo mail supportopesca@greenaus.it per ricevere assistenza.

- 2) Domanda: In riferimento alla domanda per l'accesso al contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 (articolo 4 DL 33/2026) si chiede cortesemente chiarimento sulla quietanza di pagamento della fattura di acquisto (es. fattura rilasciata dal venditore con timbro di quietanza di pagamento e data del pagamento è sufficiente oppure dobbiamo farci rilasciare liberatoria dell'avvenuto pagamento?)

Risposta: per quietanza di pagamento si intende un documento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento, nel caso specifico è sufficiente la fattura quietanzata dal fornitore che riporta la data del pagamento.

- 3) Domanda: Per le imprese che sono armatrici di più barche da pesca, è possibile fare una domanda unica cumulativa delle spese riferite a tutte le barche? Oppure il sistema mi dà la possibilità di scegliere per quali barche voglio fare domanda?

Risposta: In caso di impresa di pesca armatrice di più imbarcazioni è obbligatorio presentare un'unica domanda che comprende le spese di gasolio e benzina riferite a tutte le unità da pesca armate dall'impresa. Si ricorda che in caso di inserimento di un'altra domanda riferita allo stesso beneficiario il sistema cancella quella precedentemente inserita e mantiene valida solo l'ultima.

- 4) Domanda: Siamo a richiedere un chiarimento inerente ai debiti iscritti a ruolo come da allegato 1 al punto 6. Presupposto che i debiti iscritti a ruolo, sono quelli che sono già in capo all'agenzia delle riscossioni, chiediamo se nel conteggio dei 1500 € rientrano anche le cartelle aderenti alla definizione agevolata e quelle con rateizzazione attiva, oppure se dobbiamo tenere conto solamente dei debiti per cui non è stata definita una modalità di riscossione.

Risposta: nel premettere che fino a 1.500 euro di debiti iscritti al ruolo si è considerati in regola con le dichiarazioni ed i versamenti di tributi, i debiti che non permettono di rispettare il requisito previsto al punto 6 dell'allegato 1 (punto f articolo 3 del decreto interministeriale n.24698/2026) sono quelli che eccedono l'importo di 1.500 euro per i quali è presente l'iscrizione al ruolo e sono scaduti i termini di pagamento. Non rientrano le cartelle aderenti alla definizione agevolata e quelle con rateizzazione attiva a condizione che il beneficiario risulti in regola con le scadenze di pagamento della rateizzazione.

- 5) Domanda: nella domanda di accesso al contributo, tra le altre dichiarazioni sostitutive di atto notorio, viene richiesto di dichiarare *“di non avere debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro per imposte erariali e relativi accessori (interessi e sanzioni) per i quali è già scaduto il termine di pagamento”* (cfr. punto 6 della dichiarazione sostitutiva) al fine di rispettare le previsioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che vieta la compensazione dei crediti in presenza di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Considerato che il predetto divieto va accertato all'atto della compensazione del credito d'imposta riconosciuto e non al momento della presentazione della domanda, si chiede conferma che se l'impresa beneficiaria del credito non abbia debiti superiori al suddetto importo di 1.500 euro alla data della compensazione possa compensare il contributo riconosciuto.

Risposta: La compensazione del contributo di cui trattasi è possibile solo nel caso in cui il beneficiario della misura, alla data di presentazione della domanda, non abbia debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta di cui al decreto interministeriale n. 24698/2026 non opera a livello procedurale e di controllo come i consueti vantaggi fiscali dell'Agenzia delle Entrate che permettono la riduzione diretta delle tasse dovute allo Stato, attraverso compensazioni o rimborsi, variando in base alla tipologia specifica e agli investimenti effettuati.

Nel caso in questione la responsabilità amministrativa, istruttoria, contabile e di controllo connessa all'attuazione della misura citata è affidata esclusivamente al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del già menzionato decreto interministeriale n. 24698/2026.

- 6) Domanda: Il modello allegato 1 può essere modificato inserendo 7 imbarcazioni?

Risposta: sì, l'allegato 1 è un modello adattabile alle esigenze del richiedente. Si veda risposta alla domanda n. 3

- 7) Domanda: Le fatture ricevute dai ns fornitori oltre al costo per acquisto di gasolio per il motopesca riportano altre voci come ad esempio la marca da bollo ed il costo lubrificanti, chiediamo se nell'importo fatture da inserire nella domanda e nel foglio Excel è corretto inserire unicamente l'importo inerente il gasolio e non il totale complessivo di tutte le voci?

Risposta: sì, è corretto inserire nel foglio excel unicamente l'importo imponibile riferito alle sole voci di spesa gasolio/benzina/carburante ed escludere ogni altra voce di spesa presente nella fattura

- 8) Domanda: Le note di credito ricevute successivamente alla fattura e riferite a forniture di gasolio è corretto inserirle sia nella domanda che nel foglio Excel in negativo?

Risposta: In via preliminare si specifica che qualora la nota di credito determini lo storno totale della fattura per la quale è stata emessa, non è possibile richiedere il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. Qualora, invece, la nota di credito è parziale, cioè l'importo fatturato

è ridotto e non completamente stornato, si può inserire nel foglio excel sia una riga con i dati della fattura sia una riga per la nota di credito indicando il numero della nota di credito nella colonna “numero fattura”, la data della nota di credito nella colonna “data fattura”, nella colonna “data quietanza” inserire la data della nota di credito, mentre l’importo della nota di credito va inserito nella colonna imponibile con il segno – (meno) davanti all’importo come esempio di seguito riportato:

	A	B	C	D	E	F	G
1	NUMERO_FATTURA	CODICE_FISCALE_EMITTENTE	DATA_FATTURA	IMPONIBILE_FATTURA	DATA_QUIETANZA	DATA_SCAD_PAG_DIFF	EOL
2	22_f	xxxxxxxxxxxxxx	01/04/2025	1500	30/04/2025		EOL
3	48/c	xxxxxxxxxxxxxx	01/05/2025	-500	01/05/2025		EOL
4							
5							

- 9) Domanda: Si chiede cortesemente chiarimento sulla quietanza di pagamento della fattura di acquisto (es. fattura rilasciata dal venditore con timbro di quietanza di pagamento e data del pagamento è sufficiente oppure dobbiamo farci rilasciare liberatoria dell'avvenuto pagamento?)

Risposta: per quietanza di pagamento si intende un documento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento, nel caso specifico la fattura quietanzata dal fornitore che riporta la data del pagamento è sufficiente a dimostrare il pagamento.

- 10) Domanda: volevo sapere se alla domanda in oggetto devo allegare anche gli estratti conto bancari dove vengono trascritti tutti i bonifici effettuati.

Risposta: per quietanza di pagamento si intende un documento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento; quindi, ai fini del controllo si considera valido uno dei seguenti documenti: fattura quietanzata dal fornitore che riporta la data del pagamento, dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, copia degli estratti conto o bonifici bancari dai quali risulti il collegamento tra la fattura e il pagamento effettuato. Alla luce di quanto indicato non è obbligatorio allegare gli estratti conto bancari in presenza di un altro documento probatorio tra quelli citati.

- 11) Domanda: richiedo chiarimenti su come documentare la destinazione del carburante acquistato da "distributori stradali" (anche se situati in aree pubbliche portuali) e soggetto a disciplina IVA e accise ordinarie, qualora questo venga utilizzato su imbarcazioni da pesca.

Risposta: Nel caso in cui non sia presente il libretto di controllo del carburante è possibile procedere ad allegare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale si motivi l'assenza del libretto di controllo e si dichiara che il carburante benzina o gasolio per il quale si richiede il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è stato utilizzato esclusivamente per l'alimentazione di unità da pesca. Tale dichiarazione va allegata nel sistema al posto del previsto libretto di controllo.

- 12) Domanda: si chiede di chiarire se, ai fini del corretto e compiuto assolvimento degli oneri probatori previsti dall'Art. 3, comma 3, lett. b) del D.M., la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal fornitore possa ritenersi ammissibile e configurabile quale "altro documento idoneo a comprovare il pagamento". Si chiede in sostanza se tale atto, stante la sua piena idoneità probatoria nel diritto civile a dimostrare l'effettività della spesa sostenuta dall'impresa ittica, sia sufficiente in sede di istruttoria in assenza o in sostituzione della tradizionale documentazione bancaria (es. contabile di bonifico o quietanza apposta in calce alla fattura).

Risposta: vedi risposta alla domanda 11

13) Domanda: Il credito di imposta è fruibile dalle imprese dell'acquacoltura?

Risposta: Il credito di imposta è fruibile dalle imprese di acquacoltura a condizione che le imprese richiedenti siano armatrici/proprietarie di unità da pesca iscritte nella V categoria e munite di licenza di pesca rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

14) Domanda: il credito di imposta è fruibile dalle imprese che effettuano l'attività di pesca professionale nelle acque interne?

Risposta: sì, il credito di imposta è fruibile dalle imprese che effettuano l'attività di pesca professionale nelle acque interne. Le imprese che intendono presentare domanda potranno conseguentemente modificare l'allegato 1 "Domanda in autodichiarazione" adeguandolo in base alle specifiche esigenze.

15) Domanda: Abbiamo provveduto ad inviare la domanda di accesso al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta previsto dall'art. 4 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, trasmessa mediante la piattaforma telematica del MASAF, che conteneva una fattura di acquisto carburante non ancora pagata in quanto la fattura non risultava scaduta alla data di presentazione. Dovremo quindi inviare la contabile di pagamento della suddetta fattura ma non è ben chiaro attraverso quale modalità, se accedendo nuovamente al portale in un'altra area rispetto a quella in cui abbiamo caricato la domanda o direttamente tramite pec.

Risposta: la documentazione può essere trasmessa all'indirizzo pemac5@masaf.gov.it